

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/190/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)** 1

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994) 2

90/191/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)** 11

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994) 12

90/192/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)** 21

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994) 22

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

90/193/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)** 31

Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994) 32

90/194/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)** 41

Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994) 42

90/195/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)** 51

Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994) 52

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

(90/190/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, con la decisione 89/27/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che, con la decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha aperto il programma COMETT II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito del programma COMETT II;

considerando che un accordo di cooperazione con l'Austria aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni del programma COMETT II in tutta la Comunità e contribuirà a migliorare il livello di qualifica delle risorse umane in Europa,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 14. 9. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

in seguito denominata «Austria»,

entrambe denominate in appresso «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, in seguito denominato «Consiglio», ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese nella Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso programma «COMETT II»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono entrambe interessate a cooperare in questo settore, nell'ambito di una cooperazione più ampia tra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERANDO, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e l'Austria al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti per il programma COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni COMETT II e contribuisce a migliorare in tal modo il livello delle qualifiche delle risorse umane nella Comunità e in Austria;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione dell'Austria al programma COMETT II,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituita una cooperazione tra la Comunità e l'Austria in materia di formazione nel campo delle tecnologie nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II. Nell'allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.

Articolo 2

L'Austria partecipa ad una serie di misure che sono intese a promuovere la cooperazione tra università ed imprese dell'Austria, da un lato, e università ed imprese della Comunità, dall'altro, che riguardano la formazione iniziale e permanente alle tecnologie in particolare avanzate e che sono inserite nell'ambito del programma COMETT II.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generica per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrano, nell'ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla

denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e industrie e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori.

Articolo 4

Per quanto concerne i diversi settori del programma COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» dell'Austria alle attività ed ai progetti del programma COMETT II è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:

1. ASPETTO A

Sviluppo dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI)

Il contenuto e gli obiettivi di questo aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione A (A. Rete europea).

L'Austria e gli enti austriaci possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:

- i) in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese dell'Austria possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di accordo di cooperazione per il programma COMETT II;
- ii) in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese dell'Austria possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese dell'Austria possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

2. ASPETTO B

Scambi transnazionali

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione B (B. Scambi transnazionali).

Ai sensi del presente accordo, il programma COMETT può finanziare solo gli scambi bidirezionali fra l'Austria ed uno Stato membro della Comunità.

Le università e/o le imprese dell'Austria possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, in imprese e/o università degli Stati membri della Comunità.

Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università dell'Austria.

Gli scambi tra due paesi dell'EFTA non beneficiano di alcuna sovvenzione in applicazione del programma COMETT II.

3. ASPETTO C

Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie, in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione C (C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza).

In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese dell'Austria possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II.

In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese dell'Austria possono partecipare ad un progetto congiunto il cui promotore sia una università o un'impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tale tipo di progetti.

Le università e le imprese dell'Austria possono anche partecipare a progetti il cui promotore sia una università o un'impresa di un altro paese dell'EFTA firmatario di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

4. ASPETTO D

Misure complementari di promozione e di accompagnamento

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione D (D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento).

L'Austria partecipa al sistema d'informazione del programma COMETT II, in particolare cooperando alla realizzazione di un centro nazionale di informazione COMETT sul proprio territorio.

L'Austria e gli enti austriaci possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Articolo 5

Il contributo finanziario dell'Austria per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all'importo

degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi al programma COMETT II.

La chiave di ripartizione del contributo dell'Austria viene determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato, dell'Austria, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e dell'Austria. Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici disponibili dell'OCSE.

Nell'allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione del programma COMETT II all'interno della Comunità, al netto da eventuali contributi dei paesi dell'EFTA.

Nell'allegato III figurano le disposizioni che disciplinano il contributo dell'Austria alla realizzazione del programma COMETT II.

Articolo 6

Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all'articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese dell'Austria al programma COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro del programma COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili alle università e imprese della Comunità. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese dell'Austria, con particolare riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato misto.
2. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
 - a) ove riguardino la partecipazione di università e imprese dell'Austria: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell'ambito del programma COMETT II e i problemi concernenti l'equilibrio generale del programma COMETT II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
 - b) i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.

4. Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.

5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.

6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.

7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti dell'Austria, dall'altro.

9. Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.

10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.

Articolo 8

Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto descritti nell'allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

La Commissione fa in modo che la composizione del gruppo di esperti che la consiglia nella realizzazione del programma COMETT II sia tale che detto gruppo possa fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese dell'Austria.

Articolo 10

Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libertà di circolazione e di residenza degli studenti e del personale che partecipano, in Austria e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.

Articolo 11

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'elaborazione del rapporto annuale sul programma COMETT II, nonché le relazioni intermedie e finali di valutazione, l'Austria presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da essa prese al riguardo. Una copia del rapporto annuale e delle relazioni intermedie e finali di valutazione sono trasmesse all'Austria.

Articolo 12

Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, e le altre procedure amministrative relative al programma COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio dell'Austria.

Articolo 14

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma COMETT II.

2. Il presente accordo può essere rinegoziato o denunciato se la Comunità procede ad una revisione del programma COMETT II. L'esatto contenuto del programma modificato viene comunicato all'Austria entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alla propria intenzione di rinegoziare o denunciare il presente accordo. In caso di denuncia, le parti contraenti negoziano le modalità pratiche applicabili agli impegni non ancora completati.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

Articolo 15

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure in vigore per ciascuna di esse. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Oltre tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è avvenuta entro il 31 marzo di un anno, le disposizioni dell'accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.


Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias



Por el Gobierno de la República de Austria
For regeringen for republikken Østrig
Für die Regierung der Republik Österreich
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας
For the Government of the Republic of Austria
Pour le gouvernement de la République d'Autriche
Per il governo della Repubblica d'Austria
Voor de Regering van de Republiek Oostenrijk
Pelo Governo da República da Austria



ALLEGATO I

1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all'articolo 3 della decisione.

La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell'evoluzione del programma quadro di R&S tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata.

Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall'applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.

3. I progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
 - i) si prefiggano di sviluppare — in termini di contenuto, meccanismi o interazioni — un'impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
 - ii) siano concepiti nell'ottica di consentire un'ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
 - iii) siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
 - i) contribuire all'individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
 - ii) assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;
 - iii) rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
 - iv) sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
- b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50 % delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI, sarà decrescente; le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ecu, 60 000 ecu e 50 000 ecu per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.

Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall'elaborazione e dall'attuazione di progetti di formazione congiunti, potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100 %.

- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12 % della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti, le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell'esecuzione del programma.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
- i) agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un'impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l'impegno assunto dall'università d'origine (ai sensi dell'articolo 2) che tale periodo di formazione presso l'impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
 - ii) alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un'università o si trovino nel periodo di transizione che precede l'inizio dell'attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un'impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell'ambito dell'impresa stessa;
 - iii) al personale delle università e delle imprese distaccato, rispettivamente, presso un'impresa o un'università di un altro Stato membro per riportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ecu nell'arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ecu nell'arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ecu nell'arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione — tramite le università e al loro interno, nonché all'interno delle imprese, e tramite esse — dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.
- c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d), la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
- i) vertano su tecnologie e applicazione di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
 - ii) promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
 - iii) siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese, compresi i formatori;

- iv) associno, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
 - v) offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
 - vi) propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
- f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 % delle spese complessive sostenute nell'ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere da a) a d). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ecu per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ecu per progetto e nell'arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).

Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all'avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 %.

- g) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) Queste misure contemplano:
- i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l'elaborazione di progetti transnazionali o l'estensione ad altri partner di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d'informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d'animazione del programma;
 - ii) *bis*. l'istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri;
 - ii) *ter*. l'instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
 - ii) *quater*. un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
 - iii) un'analisi e una verifica dei bisogni dell'industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 % delle spese reali sostenute nell'ambito di queste iniziative.
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto D nella sua totalità non supereranno l'8 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

*ALLEGATO II***SCHEDA FINANZIARIA***Articolo 1*

Il finanziamento ritenuto necessario — al netto di eventuali contributi dei paesi dell'EFTA — per realizzare il programma COMETT II all'interno della Comunità e fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Le risorse stanziare per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità ed ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.

Articolo 3

Anteriormente all'inizio di ciascun anno, la Commissione informa l'Austria dell'importo destinato per l'anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica all'Austria le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell'anno.

*ALLEGATO III***DISPOSIZIONI FINANZIARIE***Articolo 1*

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile in particolare alla gestione degli stanziamenti.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma, la Commissione trasmette all'Austria una richiesta di fondi corrispondente al contributo dell'Austria ai costi sostenuti in applicazione dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu e viene versato in ecu su un conto bancario della Commissione.

L'Austria contribuisce ai costi annui sostenuti in applicazione dell'accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, l'Austria versa gli interessi sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu ⁽¹⁾, aumentato di 1,5 punti percentuale.

⁽¹⁾ Il tasso viene pubblicato ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

(90/191/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, con la decisione 89/27/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che, con la decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha aperto il programma COMETT II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito del programma COMETT II;

considerando che un accordo di cooperazione con la Finlandia aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni del programma COMETT II in tutta la Comunità e contribuirà a migliorare il livello di qualifica delle risorse umane in Europa,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 14. 9. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

in seguito denominata «Finlandia»,

entrambe denominate in appresso «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, in seguito denominato «Consiglio», ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese nella Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso programma «COMETT II»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono entrambe interessate a cooperare in questo settore, nell'ambito di una cooperazione più ampia tra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERANDO, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e la Finlandia al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti per il programma COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni COMETT II e contribuisce a migliorare in tal modo il livello delle qualifiche delle risorse umane nella Comunità e in Finlandia;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione della Finlandia al programma COMETT II,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituita una cooperazione tra la Comunità e la Finlandia in materia di formazione nel campo delle tecnologie nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II. Nell'allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.

Articolo 2

La Finlandia partecipa ad una serie di misure che sono intese a promuovere la cooperazione tra università ed imprese della Finlandia, da un lato, e università ed imprese della Comunità, dall'altro, che riguardano la formazione iniziale e permanente alle tecnologie in particolare avanzate e che sono inserite nell'ambito del programma COMETT II.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generica per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrano, nell'ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla

denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e industrie e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori.

Articolo 4

Per quanto concerne i diversi settori del programma COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» della Finlandia alle attività ed ai progetti del programma COMETT II è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:

1. ASPETTO A

Sviluppo dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI)

Il contenuto e gli obiettivi di questo aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione A (A. Rete europea).

La Finlandia e gli enti finlandesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:

- i) in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Finlandia possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di accordo di cooperazione per il programma COMETT II;
- ii) in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Finlandia possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese della Finlandia possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

2. ASPETTO B

Scambi transnazionali

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione B (B. Scambi transnazionali).

Ai sensi del presente accordo, il programma COMETT può finanziare solo gli scambi bidirezionali fra la Finlandia ed uno Stato membro della Comunità.

Le università e/o le imprese della Finlandia possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, in imprese e/o università degli Stati membri della Comunità.

Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università della Finlandia.

Gli scambi tra due paesi dell'EFTA non beneficiano di alcuna sovvenzione in applicazione del programma COMETT II.

3. ASPETTO C

Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie, in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione C (C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza).

In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Finlandia possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II.

In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Finlandia possono partecipare ad un progetto congiunto il cui promotore sia una università o un'impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tale tipo di progetti.

Le università e le imprese della Finlandia possono anche partecipare a progetti il cui promotore sia una università o un'impresa di un altro paese dell'EFTA firmatario di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

4. ASPETTO D

Misure complementari di promozione e di accompagnamento

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione D (D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento).

La Finlandia partecipa al sistema d'informazione del programma COMETT II, in particolare cooperando alla realizzazione di un centro nazionale di informazione COMETT sul proprio territorio.

La Finlandia e gli enti finlandesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Finlandia per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all'im-

porto degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi al programma COMETT II.

La chiave di ripartizione del contributo della Finlandia viene determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato, della Finlandia, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Finlandia. Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici disponibili dell'OCSE.

Nell'allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione del programma COMETT II all'interno della Comunità, al netto da eventuali contributi dei paesi dell'EFTA.

Nell'allegato III figurano le disposizioni che disciplinano il contributo della Finlandia alla realizzazione del programma COMETT II.

Articolo 6

Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all'articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese della Finlandia al programma COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro del programma COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili alle università e imprese della Comunità. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese della Finlandia, con particolare riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato misto.
2. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
 - a) ove riguardino la partecipazione di università e imprese della Finlandia: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell'ambito del programma COMETT II e i problemi concernenti l'equilibrio generale del programma COMETT II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
 - b) i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.

4. Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.

5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.

6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.

7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti della Finlandia, dall'altro.

9. Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.

10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.

Articolo 8

Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto descritti nell'allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

La Commissione fa in modo che la composizione del gruppo di esperti che la consiglia nella realizzazione del programma COMETT II sia tale che detto gruppo possa fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese della Finlandia.

Articolo 10

Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libertà di circolazione e di residenza degli studenti e del personale che partecipano, in Finlandia e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.

Articolo 11

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'elaborazione del rapporto annuale sul programma COMETT II, nonché le relazioni intermedie e finali di valutazione, la Finlandia presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da essa prese al riguardo. Una copia del rapporto annuale e delle relazioni intermedie e finali di valutazione sono trasmesse alla Finlandia.

Articolo 12

Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, e le altre procedure amministrative relative al programma COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio della Finlandia.

Articolo 14

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma COMETT II.
2. Il presente accordo può essere rinegoziato o denunciato se la Comunità procede ad una revisione del programma COMETT II. L'esatto contenuto del programma modificato viene comunicato alla Finlandia entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alla propria intenzione di rinegoziare o denunciare il presente accordo. In caso di denuncia, le parti contraenti negoziano le modalità pratiche applicabili agli impegni non ancora completati.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

Articolo 15

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure in vigore per ciascuna di esse. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Oltre tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è avvenuta entro il 31 marzo di un anno, le disposizioni dell'accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.



Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta tuhat ydeksänsataa kahdeksankymmentähdeksän.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen neuvoston puolesta



Por el Gobierno de la República de Finlandia
For regeringen for republikken Finland
Für die Regierung der Republik Finnland
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
For the Government of the Republic of Finland
Pour le gouvernement de la République de Finlande
Per il Governo della Repubblica de Finlandia
Voor de Regering van de Republiek Finland
Pelo Governo da República da Finlândia
Suomen tasavallan hallituksen puolesta



ALLEGATO I

1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all'articolo 3 della decisione.

La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell'evoluzione del programma quadro di R&S tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata.

Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall'applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.

3. I progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
 - i) si prefiggano di sviluppare — in termini di contenuto, meccanismi o interazioni — un'impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
 - ii) siano concepiti nell'ottica di consentire un'ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
 - iii) siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
 - i) contribuire all'individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
 - ii) assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;
 - iii) rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
 - iv) sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
- b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50% delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI, sarà decrescente; le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ecu, 60 000 ecu e 50 000 ecu per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.

Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall'elaborazione e dall'attuazione di progetti di formazione congiunti, potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100%.

- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12 % della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti, le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell'esecuzione del programma.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
- i) agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un'impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l'impegno assunto dall'università d'origine (ai sensi dell'articolo 2) che tale periodo di formazione presso l'impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
 - ii) alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un'università o si trovino nel periodo di transizione che precede l'inizio dell'attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un'impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell'ambito dell'impresa stessa;
 - iii) al personale delle università e delle imprese distaccato, rispettivamente, presso un'impresa o un'università di un altro Stato membro per rapportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ecu nell'arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ecu nell'arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ecu nell'arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione — tramite le università e al loro interno, nonché all'interno delle imprese, e tramite esse — dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.
- c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d), la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
- i) vertano su tecnologie e applicazione di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
 - ii) promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
 - iii) siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese, compresi i formatori;

- iv) associino, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
 - v) offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
 - vi) propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
- f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 % delle spese complessive sostenute nell'ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere da a) a d). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ecu per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ecu per progetto e nell'arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).

Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all'avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 %.

- g) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) Queste misure contemplano:
- i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l'elaborazione di progetti transnazionali o l'estensione ad altri partner di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d'informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d'animazione del programma;
 - ii) *bis*. l'istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri;
 - ii) *ter*. l'instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
 - ii) *quater*. un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
 - iii) un'analisi e una verifica dei bisogni dell'industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 % delle spese reali sostenute nell'ambito di queste iniziative.
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto D nella sua totalità non supereranno l'8 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

*ALLEGATO II***SCHEDA FINANZIARIA***Articolo 1*

Il finanziamento ritenuto necessario — al netto di eventuali contributi dei paesi dell'EFTA — per realizzare il programma COMETT II all'interno della Comunità e fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Le risorse stanziare per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità ed ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.

Articolo 3

Anteriormente all'inizio di ciascun anno, la Commissione informa la Finlandia dell'importo destinato per l'anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica alla Finlandia le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell'anno.

*ALLEGATO III***DISPOSIZIONI FINANZIARIE***Articolo 1*

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile in particolare alla gestione degli stanziamenti.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma, la Commissione trasmette alla Finlandia una richiesta di fondi corrispondente al contributo della Finlandia ai costi sostenuti in applicazione dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu e viene versato in ecu un conto bancario della Commissione.

La Finlandia contribuisce ai costi annui sostenuti in applicazione dell'accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, la Finlandia versa gli interessi sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu ⁽¹⁾, aumentato di 1,5 punti percentuale.

⁽¹⁾ Il tasso viene pubblicato ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

(90/192/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, con la decisione 89/27/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che, con la decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha aperto il programma COMETT II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito del programma COMETT II;

considerando che un accordo di cooperazione con l'Islanda aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni del programma COMETT II in tutta la Comunità e contribuirà a migliorare il livello di qualifica delle risorse umane in Europa,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 14. 9. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

in seguito denominata «Islanda»,

entrambe denominate in appresso «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, in seguito denominato «Consiglio», ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese nella Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso programma «COMETT II»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono entrambe interessate a cooperare in questo settore, nell'ambito di una cooperazione più ampia tra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERANDO, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e l'Islanda al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti per il programma COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni COMETT II e contribuisce a migliorare in tal modo il livello delle qualifiche delle risorse umane nella Comunità e in Islanda;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione dell'Islanda al programma COMETT II,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituita una cooperazione tra la Comunità e l'Islanda in materia di formazione nel campo delle tecnologie nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II. Nell'allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.

Articolo 2

L'Islanda partecipa ad una serie di misure che sono intese a promuovere la cooperazione tra università ed imprese dell'Islanda, da un lato, e università ed imprese della Comunità, dall'altro, che riguardano la formazione iniziale e permanente alle tecnologie in particolare avanzate e che sono inserite nell'ambito del programma COMETT II.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generica per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrano, nell'ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla

denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e industrie e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori.

Articolo 4

Per quanto concerne i diversi settori del programma COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» dell'Islanda alle attività ed ai progetti del programma COMETT II è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:

1. ASPETTO A

Sviluppo dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI)

Il contenuto e gli obiettivi di questo aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione A (A. Rete europea).

L'Islanda e gli enti islandesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:

- i) in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese dell'Islanda possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di accordo di cooperazione per il programma COMETT II;
- ii) in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese dell'Islanda possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese dell'Islanda possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

2. ASPETTO B

Scambi transnazionali

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione B (B. Scambi transnazionali).

Ai sensi del presente accordo, il programma COMETT può finanziare solo gli scambi bidirezionali fra l'Islanda ed uno Stato membro della Comunità.

Le università e/o le imprese dell'Islanda possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, in imprese e/o università degli Stati membri della Comunità.

Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università dell'Islanda.

Gli scambi tra due paesi dell'EFTA non beneficiano di alcuna sovvenzione in applicazione del programma COMETT II.

3. ASPETTO C

Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie, in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione C (C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza).

In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese dell'Islanda possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II.

In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese dell'Islanda possono partecipare ad un progetto congiunto il cui promotore sia una università o un'impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tale tipo di progetti.

Le università e le imprese dell'Islanda possono anche partecipare a progetti il cui promotore sia una università o un'impresa di un altro paese dell'EFTA firmatario di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

4. ASPETTO D

Misure complementari di promozione e di accompagnamento

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione D (D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento).

L'Islanda partecipa al sistema d'informazione del programma COMETT II, in particolare cooperando alla realizzazione di un centro nazionale di informazione COMETT sul proprio territorio.

L'Islanda e gli enti islandesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Articolo 5

Il contributo finanziario dell'Islanda per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all'importo

degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi al programma COMETT II.

La chiave di ripartizione del contributo dell'Islanda viene determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato, dell'Islanda, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e dell'Islanda. Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici disponibili dell'OCSE.

Nell'allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione del programma COMETT II all'interno della Comunità, al netto da eventuali contributi dei paesi dell'EFTA.

Nell'allegato III figurano le disposizioni che disciplinano il contributo dell'Islanda alla realizzazione del programma COMETT II.

Articolo 6

Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all'articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese dell'Islanda al programma COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro del programma COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili alle università e imprese della Comunità. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese dell'Islanda, con particolare riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato misto.
2. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
 - a) ove riguardino la partecipazione di università e imprese dell'Islanda: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell'ambito del programma COMETT II e i problemi concernenti l'equilibrio generale del programma COMETT II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
 - b) i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.

4. Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.

5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.

6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.

7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti dell'Islanda, dall'altro.

9. Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.

10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.

Articolo 8

Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto descritti nell'allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

La Commissione fa in modo che la composizione del gruppo di esperti che la consiglia nella realizzazione del programma COMETT II sia tale che detto gruppo possa fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese dell'Islanda.

Articolo 10

Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libertà di circolazione e di residenza degli studenti e del personale che partecipano, in Islanda e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.

Articolo 11

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'elaborazione del rapporto annuale sul programma COMETT II, nonché le relazioni intermedie e finali di valutazione, l'Islanda presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da essa prese al riguardo. Una copia del rapporto annuale e delle relazioni intermedie e finali di valutazione sono trasmesse all'Islanda.

Articolo 12

Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, e le altre procedure amministrative relative al programma COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio dell'Islanda.

Articolo 14

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma COMETT II.

2. Il presente accordo può essere rinegoziato o denunciato se la Comunità procede ad una revisione del programma COMETT II. L'esatto contenuto del programma modificato viene comunicato all'Islanda entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alla propria intenzione di rinegoziare o denunciare il presente accordo. In caso di denuncia, le parti contraenti negoziano le modalità pratiche applicabili agli impegni non ancora completati.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

Articolo 15

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure in vigore per ciascuna di esse. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Oltre tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è avvenuta entro il 31 marzo di un anno, le disposizioni dell'accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e islandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.


Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Gjört í Brussel, hinn nítjándi dag desembermánaóar nítján hundruó áttatíu og níu.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Fyrir hönd ráðs Evrópubandalaganna





Por el Gobierno de la República de Islandia
For regeringen for republikken Island
Für die Regierung der Republik Island
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας
For the Government of the Republic of Iceland
Pour le gouvernement de la République d'Islande
Per il Governo della Repubblica d'Islanda
Voor de Regering van de Republiek IJsland
Pelo Governo da República da Islândia
Fyrir ríkisstjórn lyðveldisins Íslands



ALLEGATO I

1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all'articolo 3 della decisione.

La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell'evoluzione del programma quadro di R & S tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata.

Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall'applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.

3. I progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
 - i) si prefiggano di sviluppare — in termini di contenuto, meccanismi o interazioni — un'impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
 - ii) siano concepiti nell'ottica di consentire un'ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
 - iii) siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
 - i) contribuire all'individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
 - ii) assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;
 - iii) rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
 - iv) sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
- b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50 % delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI, sarà decrescente; le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ecu, 60 000 ecu e 50 000 ecu per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.

Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall'elaborazione e dall'attuazione di progetti di formazione congiunti, potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100 %.

- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12 % della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti, le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell'esecuzione del programma.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
- agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un'impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l'impegno assunto dall'università d'origine (ai sensi dell'articolo 2) che tale periodo di formazione presso l'impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
 - alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un'università o si trovino nel periodo di transizione che precede l'inizio dell'attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un'impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell'ambito dell'impresa stessa;
 - al personale delle università e delle imprese distaccato, rispettivamente, presso un'impresa o un'università di un altro Stato membro per rapportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ecu nell'arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ecu nell'arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ecu nell'arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione — tramite le università e al loro interno, nonché all'interno delle imprese, e tramite esse — dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.
- c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d), la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
- vertano su tecnologie e applicazione di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
 - promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
 - siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese, compresi i formatori;

- iv) associno, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
 - v) offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
 - vi) propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
- f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 % delle spese complessive sostenute nell'ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere da a) a d). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ecu per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ecu per progetto e nell'arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).

Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all'avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 %.

- g) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) Queste misure contemplano:
- i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l'elaborazione di progetti transnazionali o l'estensione ad altri partner di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d'informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d'animazione del programma;
 - ii) *bis.* l'istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri;
 - ii) *ter.* l'instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
 - ii) *quater.* un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
 - iii) un'analisi e una verifica dei bisogni dell'industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 % delle spese reali sostenute nell'ambito di queste iniziative.
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto D nella sua totalità non supereranno l'8 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

*ALLEGATO II***SCHEDA FINANZIARIA***Articolo 1*

Il finanziamento ritenuto necessario — al netto di eventuali contributi dei paesi dell'EFTA — per realizzare il programma COMETT II all'interno della Comunità e fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Le risorse stanziare per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità ed ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.

Articolo 3

Anteriormente all'inizio di ciascun anno, la Commissione informa l'Islanda dell'importo destinato per l'anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica all'Islanda le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell'anno.

*ALLEGATO III***DISPOSIZIONI FINANZIARIE***Articolo 1*

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile in particolare alla gestione degli stanziamenti.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma, la Commissione trasmette all'Islanda una richiesta di fondi corrispondente al contributo dell'Islanda ai costi sostenuti in applicazione dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu e viene versato in ecu su un conto bancario della Commissione.

L'Islanda contribuisce ai costi annui sostenuti in applicazione dell'accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, l'Islanda versa gli interessi sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu ⁽¹⁾, aumentato di 1,5 punti percentuale.

⁽¹⁾ Il tasso viene pubblicato ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

(90/193/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, con la decisione 89/27/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che, con la decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha aperto il programma COMETT II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito del programma COMETT II;

considerando che un accordo di cooperazione con la Norvegia aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni del programma COMETT II in tutta la Comunità e contribuirà a migliorare il livello di qualifica delle risorse umane in Europa,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 14. 9. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

in seguito denominato «Norvegia»,

entrambi denominati in appresso «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, in seguito denominato «Consiglio», ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese nella Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso programma «COMETT II»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono entrambe interessate a cooperare in questo settore, nell'ambito di una cooperazione più ampia tra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERANDO, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e la Norvegia al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti per il programma COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni COMETT II e contribuisce a migliorare in tal modo il livello delle qualifiche delle risorse umane nella Comunità e in Norvegia;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione della Norvegia al programma COMETT II,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituita una cooperazione tra la Comunità e la Norvegia in materia di formazione nel campo delle tecnologie nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II. Nell'allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.

Articolo 2

La Norvegia partecipa ad una serie di misure che sono intese a promuovere la cooperazione tra università ed imprese della Norvegia, da un lato, e università ed imprese della Comunità, dall'altro, che riguardano la formazione iniziale e permanente alle tecnologie in particolare avanzate e che sono inserite nell'ambito del programma COMETT II.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generica per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrono, nell'ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla

denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e industrie e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori.

Articolo 4

Per quanto concerne i diversi settori del programma COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» della Norvegia alle attività ed ai progetti del programma COMETT II è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:

1. ASPETTO A

Sviluppo dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI)

Il contenuto e gli obiettivi di questo aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione A (A. Rete europea).

La Norvegia e gli enti norvegesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:

- i) in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Norvegia possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di accordo di cooperazione per il programma COMETT II;
- ii) in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Norvegia possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese della Norvegia possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

2. ASPETTO B

Scambi transnazionali

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione B (B. Scambi transnazionali).

Ai sensi del presente accordo, il programma COMETT può finanziare solo gli scambi bidirezionali fra la Norvegia ed uno Stato membro della Comunità.

Le università e/o le imprese della Norvegia possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, in imprese e/o università degli Stati membri della Comunità.

Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università della Norvegia.

Gli scambi tra due paesi dell'EFTA non beneficiano di alcuna sovvenzione in applicazione del programma COMETT II.

3. ASPETTO C

Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie, in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione C (C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza).

In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Norvegia possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II.

In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Norvegia possono partecipare ad un progetto congiunto il cui promotore sia una università o un'impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tale tipo di progetti.

Le università e le imprese della Norvegia possono anche partecipare a progetti il cui promotore sia una università o un'impresa di un altro paese dell'EFTA firmatario di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

4. ASPETTO D

Misure complementari di promozione e di accompagnamento

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione D (D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento).

La Norvegia partecipa al sistema d'informazione del programma COMETT II, in particolare cooperando alla realizzazione di un centro nazionale di informazione COMETT sul proprio territorio.

La Norvegia e gli enti norvegesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Norvegia per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all'importanza

to degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi al programma COMETT II.

La chiave di ripartizione del contributo della Norvegia viene determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato, della Norvegia, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Norvegia. Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici disponibili dell'OCSE.

Nell'allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione del programma COMETT II all'interno della Comunità, al netto da eventuali contributi dei paesi dell'EFTA.

Nell'allegato III figurano le disposizioni che disciplinano il contributo della Norvegia alla realizzazione del programma COMETT II.

Articolo 6

Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all'articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese della Norvegia al programma COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro del programma COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili alle università e imprese della Comunità. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese della Norvegia, con particolare riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato misto.
2. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
 - a) ove riguardino la partecipazione di università e imprese della Norvegia: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell'ambito del programma COMETT II e i problemi concernenti l'equilibrio generale del programma COMETT II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
 - b) i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.

4. Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.

5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.

6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.

7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti della Norvegia, dall'altro.

9. Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.

10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.

Articolo 8

Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto descritti nell'allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

La Commissione fa in modo che la composizione del gruppo di esperti che la consiglia nella realizzazione del programma COMETT II sia tale che detto gruppo possa fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese della Norvegia.

Articolo 10

Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libertà di circolazione e di residenza degli studenti e del personale che partecipano, in Norvegia e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.

Articolo 11

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'elaborazione del rapporto annuale sul programma COMETT II, nonché le relazioni intermedie e finali di valutazione, la Norvegia presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da essa prese al riguardo. Una copia del rapporto annuale e delle relazioni intermedie e finali di valutazione sono trasmesse alla Norvegia.

Articolo 12

Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, e le altre procedure amministrative relative al programma COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio della Norvegia.

Articolo 14

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma COMETT II.

2. Il presente accordo può essere rinegoziato o denunciato se la Comunità procede ad una revisione del programma COMETT II. L'esatto contenuto del programma modificato viene comunicato alla Norvegia entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alla propria intenzione di rinegoziare o denunciare il presente accordo. In caso di denuncia, le parti contraenti negoziano le modalità pratiche applicabili agli impegni non ancora completati.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

Articolo 15

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure in vigore per ciascuna di esse. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Oltre tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è avvenuta entro il 31 marzo di un anno, le disposizioni dell'accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Utfærdiget i Brussel, den nittende desember nittenhundreoåttini.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities


Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

For Rådet i De Europeiske Fællesskab



Por el Gobierno del Reino de Noruega

For regeringen for kongeriget Norge

Für die Regierung des Königreichs Norwegen

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

For the Government of the Kingdom of Norway

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Governo do Reino da Noruega

For Kongeriket Norges Regjering



ALLEGATO I

1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all'articolo 3 della decisione.

La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell'evoluzione del programma quadro di R & S tecnologico; per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata.

Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall'applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.

3. I progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
 - i) si prefiggano di sviluppare — in termini di contenuto, meccanismi o interazioni — un'impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
 - ii) siano concepiti nell'ottica di consentire un'ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
 - iii) siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
 - i) contribuire all'individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
 - ii) assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;
 - iii) rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
 - iv) sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
- b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50% delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI, sarà decrescente; le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ecu, 60 000 ecu e 50 000 ecu per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.

Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall'elaborazione e dall'attuazione di progetti di formazione congiunti, potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100%.

- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12 % della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti, le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell'esecuzione del programma.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
- i) agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un'impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l'impegno assunto dall'università d'origine (ai sensi dell'articolo 2) che tale periodo di formazione presso l'impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
 - ii) alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un'università o si trovino nel periodo di transizione che precede l'inizio dell'attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un'impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell'ambito dell'impresa stessa;
 - iii) al personale delle università e delle imprese distaccato, rispettivamente, presso un'impresa o un'università di un altro Stato membro per rapportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ecu nell'arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ecu nell'arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ecu nell'arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione — tramite le università e al loro interno, nonché all'interno delle imprese, e tramite esse — dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.
- c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d), la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
- i) vertano su tecnologie e applicazione di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
 - ii) promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
 - iii) siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese, compresi i formatori;

- iv) associno, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
 - v) offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
 - vi) propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
- f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 % delle spese complessive sostenute nell'ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere da a) a d). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ecu per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ecu per progetto e nell'arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).

Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all'avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 %.

- g) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) Queste misure contemplano:

- i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l'elaborazione di progetti transnazionali o l'estensione ad altri partner di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d'informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d'animazione del programma;
 - ii) *bis*. l'istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri;
 - ii) *ter*. l'instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
 - ii) *quater*. un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
 - iii) un'analisi e una verifica dei bisogni dell'industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 % delle spese reali sostenute nell'ambito di queste iniziative.
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto D nella sua totalità non supereranno l'8 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

*ALLEGATO II***SCHEDA FINANZIARIA***Articolo 1*

Il finanziamento ritenuto necessario — al netto di eventuali contributi dei paesi dell'EFTA — per realizzare il programma COMETT II all'interno della Comunità e fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Le risorse stanziare per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità ed ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.

Articolo 3

Anteriormente all'inizio di ciascun anno, la Commissione informa la Norvegia dell'importo destinato per l'anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica alla Norvegia le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell'anno.

*ALLEGATO III***DISPOSIZIONI FINANZIARIE***Articolo 1*

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile in particolare alla gestione degli stanziamenti.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma, la Commissione trasmette alla Norvegia una richiesta di fondi corrispondente al contributo della Norvegia ai costi sostenuti in applicazione dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu e viene versato in ecu su un conto bancario della Commissione.

La Norvegia contribuisce ai costi annui sostenuti in applicazione dell'accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, la Norvegia versa gli interessi sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu ⁽¹⁾, aumentato di 1,5 punti percentuale.

⁽¹⁾ Il tasso viene pubblicato ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

(90/194/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

considerando che, con la decisione 89/27/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

Articolo 2

considerando che, con la decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha aperto il programma COMETT II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito del programma COMETT II;

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo.

considerando che un accordo di cooperazione con la Svezia aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni del programma COMETT II in tutta la Comunità e contribuirà a migliorare il livello di qualifica delle risorse umane in Europa,

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 14. 9. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

IL REGNO DI SVEZIA,

in seguito denominato «Svezia»,

entrambi denominati in appresso «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, in seguito denominato «Consiglio», ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese nella Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso programma «COMETT II»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono entrambe interessate a cooperare in questo settore, nell'ambito di una cooperazione più ampia tra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERANDO, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e la Svezia al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti per il programma COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni COMETT II e contribuisce a migliorare in tal modo il livello delle qualifiche delle risorse umane nella Comunità e in Svezia;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione della Svezia al programma COMETT II,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituita una cooperazione tra la Comunità e la Svezia in materia di formazione nel campo delle tecnologie nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II. Nell'allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.

Articolo 2

La Svezia partecipa ad una serie di misure che sono intese a promuovere la cooperazione tra università ed imprese della Svezia, da un lato, e università ed imprese della Comunità, dall'altro, che riguardano la formazione iniziale e permanente alle tecnologie in particolare avanzate e che sono inserite nell'ambito del programma COMETT II.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generica per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrono, nell'ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla

denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e industrie e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori.

Articolo 4

Per quanto concerne i diversi settori del programma COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» della Svezia alle attività ed ai progetti del programma COMETT II è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:

1. ASPETTO A

Sviluppo dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI)

Il contenuto e gli obiettivi di questo aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione A (A. Rete europea).

La Svezia e gli enti svedesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:

- i) in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Svezia possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di accordo di cooperazione per il programma COMETT II;
- ii) in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Svezia possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese della Svezia possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

2. ASPETTO B

Scambi transnazionali

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione B (B. Scambi transnazionali).

Ai sensi del presente accordo, il programma COMETT può finanziare solo gli scambi bidirezionali fra la Svezia ed uno Stato membro della Comunità.

Le università e/o le imprese della Svezia possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, in imprese e/o università degli Stati membri della Comunità.

Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università della Svezia.

Gli scambi tra due paesi dell'EFTA non beneficiano di alcuna sovvenzione in applicazione del programma COMETT II.

3. ASPETTO C

Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie, in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione C (C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza).

In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Svezia possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II.

In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Svezia possono partecipare ad un progetto congiunto il cui promotore sia una università o un'impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tale tipo di progetti.

Le università e le imprese della Svezia possono anche partecipare a progetti il cui promotore sia una università o un'impresa di un altro paese dell'EFTA firmatario di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

4. ASPETTO D

Misure complementari di promozione e di accompagnamento

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione D (D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento).

La Svezia partecipa al sistema d'informazione del programma COMETT II, in particolare cooperando alla realizzazione di un centro nazionale di informazione COMETT sul proprio territorio.

La Svezia e gli enti svedesi possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Svezia per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all'importo

degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi al programma COMETT II.

La chiave di ripartizione del contributo della Svezia viene determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato, della Svezia, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svezia. Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici disponibili dell'OCSE.

Nell'allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione del programma COMETT II all'interno della Comunità, al netto da eventuali contributi dei paesi dell'EFTA.

Nell'allegato III figurano le disposizioni che disciplinano il contributo della Svezia alla realizzazione del programma COMETT II.

Articolo 6

Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all'articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese della Svezia al programma COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro del programma COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili alle università e imprese della Comunità. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese della Svezia, con particolare riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato misto.
2. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
 - a) ove riguardino la partecipazione di università e imprese della Svezia: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell'ambito del programma COMETT II e i problemi concernenti l'equilibrio generale del programma COMETT II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
 - b) i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.

4. Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.

5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.

6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.

7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti della Svezia, dall'altro.

9. Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.

10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.

Articolo 8

Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto descritti nell'allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

La Commissione fa in modo che la composizione del gruppo di esperti che la consiglia nella realizzazione del programma COMETT II sia tale che detto gruppo possa fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese della Svezia.

Articolo 10

Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libertà di circolazione e di residenza degli studenti e del personale che partecipano, in Svezia e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.

Articolo 11

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'elaborazione del rapporto annuale sul programma COMETT II, nonché le relazioni intermedie e finali di valutazione, la Svezia presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da essa prese al riguardo. Una copia del rapporto annuale e delle relazioni intermedie e finali di valutazione sono trasmesse alla Svezia.

Articolo 12

Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, e le altre procedure amministrative relative al programma COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio della Svezia.

Articolo 14

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma COMETT II.

2. Il presente accordo può essere rinegoziato o denunciato se la Comunità procede ad una revisione del programma COMETT II. L'esatto contenuto del programma modificato viene comunicato alla Svezia entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alla propria intenzione di rinegoziare o denunciare il presente accordo. In caso di denuncia, le parti contraenti negoziano le modalità pratiche applicabili agli impegni non ancora completati.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

Articolo 15

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure in vigore per ciascuna di esse. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Oltre tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è avvenuta entro il 31 marzo di un anno, le disposizioni dell'accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.


Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Som skædde i Bryssel den nittonde december nittonhundraåttionio.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
För Europeiska gemenskapernas råd

Por el Gobierno del Reino de Suecia
For kongeriget Sveriges regering
Für die Regierung des Königreichs Schweden
Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας
For the Government of the Kingdom of Sweden
Pour le gouvernement du Royaume de Suède
Per il Governo del Regno di Svezia
Voor de Regering van het Koninkrijk Zweden
Pelo Governo do Reino da Suécia
För Konungariket Sveriges regering



ALLEGATO I

1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all'articolo 3 della decisione.

La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell'evoluzione del programma quadro di R&S tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata.

Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall'applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.

3. I progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
 - i) si prefiggano di sviluppare — in termini di contenuto, meccanismi o interazioni — un'impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
 - ii) siano concepiti nell'ottica di consentire un'ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
 - iii) siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
 - i) contribuire all'individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
 - ii) assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;
 - iii) rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
 - iv) sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
- b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50 % delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI, sarà decrescente; le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ecu, 60 000 ecu e 50 000 ecu per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.

Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall'elaborazione e dall'attuazione di progetti di formazione congiunti, potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100 %.

- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12% della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti, le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell'esecuzione del programma.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
- agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un'impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l'impegno assunto dall'università d'origine (ai sensi dell'articolo 2) che tale periodo di formazione presso l'impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
 - alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un'università o si trovino nel periodo di transizione che precede l'inizio dell'attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un'impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell'ambito dell'impresa stessa;
 - al personale delle università e delle imprese distaccato, rispettivamente, presso un'impresa o un'università di un altro Stato membro per rapportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ecu nell'arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ecu nell'arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ecu nell'arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40% della dotazione complessiva del programma COMETT II.

C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione — tramite le università e al loro interno, nonché all'interno delle imprese, e tramite esse — dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.
- c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d), la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
- vertano su tecnologie e applicazione di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
 - promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
 - siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese, compresi i formatori;

- iv) associno, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
 - v) offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
 - vi) propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
- f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 % delle spese complessive sostenute nell'ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere da a) a d). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ecu per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ecu per progetto e nell'arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).

Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all'avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 %.

- g) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) Queste misure contemplano:

- i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l'elaborazione di progetti transnazionali o l'estensione ad altri partner di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d'informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d'animazione del programma;
 - ii) *bis*. l'istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri;
 - ii) *ter*. l'instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
 - ii) *quater*. un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
 - iii) un'analisi e una verifica dei bisogni dell'industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 % delle spese reali sostenute nell'ambito di queste iniziative.
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto D nella sua totalità non supereranno l'8 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

ALLEGATO II**SCHEDA FINANZIARIA***Articolo 1*

Il finanziamento ritenuto necessario — al netto di eventuali contributi dei paesi dell'EFTA — per realizzare il programma COMETT II all'interno della Comunità e fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Le risorse stanziare per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità ed ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.

Articolo 3

Anteriormente all'inizio di ciascun anno, la Commissione informa la Svezia dell'importo destinato per l'anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica alla Svezia le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell'anno.

ALLEGATO III**DISPOSIZIONI FINANZIARIE***Articolo 1*

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile in particolare alla gestione degli stanziamenti.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma, la Commissione trasmette alla Svezia una richiesta di fondi corrispondente al contributo della Svezia ai costi sostenuti in applicazione dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu e viene versato in ecu su un conto bancario della Commissione.

La Svezia contribuisce ai costi annui sostenuti in applicazione dell'accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, la Svezia versa gli interessi sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu⁽¹⁾, aumentato di 1,5 punti percentuale.

(¹) Il tasso viene pubblicato ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

(90/195/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, con la decisione 89/27/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che, con la decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha aperto il programma COMETT II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito del programma COMETT II;

considerando che un accordo di cooperazione con la Svizzera aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni del programma COMETT II in tutta la Comunità e contribuirà a migliorare il livello di qualifica delle risorse umane in Europa,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 14. 9. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nel quadro della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in seguito denominata «Svizzera»,

entrambe denominate in appresso «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con la decisione del 16 dicembre 1988, il Consiglio delle Comunità europee, in seguito denominato «Consiglio», ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese nella Comunità in materia di formazione nel campo delle tecnologie, chiamato in appresso programma «COMETT II»;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono entrambe interessate a cooperare in questo settore, nell'ambito di una cooperazione più ampia tra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERANDO, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e la Svizzera al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti per il programma COMETT II aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni COMETT II e contribuisce a migliorare in tal modo il livello delle qualifiche delle risorse umane nella Comunità e la Svizzera;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di conseguenza di ottenere un reciproco vantaggio dalla partecipazione della Svizzera al programma COMETT II,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituita una cooperazione tra la Comunità e la Svizzera in materia di formazione nel campo delle tecnologie nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II. Nell'allegato I figura una sintesi del programma COMETT II e dei suoi obiettivi.

Articolo 2

La Svizzera partecipa ad una serie di misure che sono intese a promuovere la cooperazione tra università ed imprese della Svizzera, da un lato, e università ed imprese della Comunità, dall'altro, che riguardano la formazione iniziale e permanente alle tecnologie in particolare avanzate e che sono inserite nell'ambito del programma COMETT II.

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, il termine «università» è utilizzato nella sua accezione più generica per designare tutti i tipi di istituti di istruzione e formazione postsecondaria che offrono, nell'ambito di una formazione iniziale e/o permanente, qualifiche o diplomi a tale livello, a prescindere dalla

denominazione loro attribuita dalle parti contraenti; il termine «impresa» è utilizzato per designare tutti i tipi di attività economica, sia le grandi che le piccole e medie imprese, a prescindere dal loro statuto giuridico e dai modi di applicazione delle nuove tecnologie. Tale denominazione comprende altresì le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e industrie e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori.

Articolo 4

Per quanto concerne i diversi settori del programma COMETT II, la partecipazione di «università» e «imprese» della Svizzera alle attività ed ai progetti del programma COMETT II è soggetta alle condizioni e alle norme seguenti:

1. ASPETTO A

Sviluppo dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI)

Il contenuto e gli obiettivi di questo aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione A (A. Rete europea).

La Svizzera e gli enti svizzeri possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Per quanto concerne i CFUI di tipo settoriale valgono, tuttavia, le seguenti condizioni:

- i) in quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono presentare una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un CFUI settoriale a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di accordo di cooperazione per il programma COMETT II;
- ii) in quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono far parte di un CFUI settoriale avviato da università e/o imprese di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tali progetti. Le università e le imprese della Svizzera possono altresì partecipare a progetti promossi da università e/o imprese di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

2. ASPETTO B

Scambi transnazionali

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione B (B. Scambi transnazionali).

Ai sensi del presente accordo, il programma COMETT può finanziare solo gli scambi bidirezionali fra la Svizzera ed uno Stato membro della Comunità.

Le università e/o le imprese della Svizzera possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale, in imprese e/o università degli Stati membri della Comunità.

Le università e/o le imprese di uno Stato membro della Comunità possono presentare una richiesta di finanziamento solo per l'invio e/o l'accoglienza di studenti e/o personale in imprese e/o università della Svizzera.

Gli scambi tra due paesi dell'EFTA non beneficiano di alcuna sovvenzione in applicazione del programma COMETT II.

3. ASPETTO C

Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie, in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione C (C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza).

In quanto promotrici di un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono presentare una richiesta di finanziamento solo per i progetti congiunti a cui partecipino gli enti di almeno due Stati membri della Comunità. Tali progetti possono altresì coinvolgere enti partner di altri paesi dell'EFTA firmatari di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II.

In quanto partecipanti ad un progetto, le università e le imprese della Svizzera possono partecipare ad un progetto congiunto il cui promotore sia una università o un'impresa di uno Stato membro della Comunità, purché il progetto in questione soddisfi — anche senza la partecipazione di un partner dell'EFTA — le condizioni di ammissibilità stabilite per tale tipo di progetti.

Le università e le imprese della Svizzera possono anche partecipare a progetti il cui promotore sia una università o un'impresa di un altro paese dell'EFTA firmatario di un accordo di cooperazione per il programma COMETT II, purché tali progetti soddisfino la condizione della partecipazione di enti di almeno due Stati membri della Comunità.

4. ASPETTO D

Misure complementari di promozione e di accompagnamento

Il contenuto e gli obiettivi del presente aspetto sono indicati nell'allegato I, punto 4, sezione D (D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento).

La Svizzera partecipa al sistema d'informazione del programma COMETT II, in particolare cooperando alla realizzazione di un centro nazionale di informazione COMETT sul proprio territorio.

La Svizzera e gli enti svizzeri possono beneficiare delle diverse misure precitate su una base e secondo condizioni uguali a quelle applicabili agli Stati membri della Comunità ed ai loro enti.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Svizzera per la sua partecipazione al programma COMETT II è proporzionale all'im-

porto degli stanziamenti previsti annualmente dal bilancio generale delle Comunità europee per gli impegni relativi al programma COMETT II.

La chiave di ripartizione del contributo della Svizzera viene determinata in base al rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL), a prezzi di mercato, della Svizzera, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera. Tale rapporto viene calcolato annualmente in base ai più recenti dati statistici disponibili dell'OCSE.

Nell'allegato II figurano le disposizioni finanziarie concernenti i finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione del programma COMETT II all'interno della Comunità, al netto da eventuali contributi dei paesi dell'EFTA.

Nell'allegato III figurano le disposizioni che disciplinano il contributo della Svizzera alla realizzazione del programma COMETT II.

Articolo 6

Fatti salvi gli speciali requisiti di cui all'articolo 4 per la partecipazione delle industrie e delle imprese della Svizzera al programma COMETT II, i termini e le condizioni di presentazione e valutazione di proposte/progetti e i termini e le condizioni di assegnazione e conclusione di contratti nel quadro del programma COMETT II non differiscono dai termini e dalle condizioni applicabili alle università e imprese della Comunità. I contratti stipulati dalla Commissione specificano i diritti ed i doveri delle università e delle imprese della Svizzera, con particolare riferimento ai metodi di divulgazione, salvaguardia ed utilizzazione dei risultati dei progetti di formazione.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato misto.
2. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
 - a) ove riguardino la partecipazione di università e imprese della Svizzera: gli orientamenti generali su cui si basa il programma COMETT II; gli orientamenti generali relativi al sostegno finanziario che sarà fornito nell'ambito del programma COMETT II e i problemi concernenti l'equilibrio generale del programma COMETT II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
 - b) i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.

4. Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.

5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.

6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.

7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti della Svizzera, dall'altro.

9. Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.

10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.

Articolo 8

Tutte le decisioni relative alla selezione dei vari tipi di progetto descritti nell'allegato I sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 9

La Commissione fa in modo che la composizione del gruppo di esperti che la consiglia nella realizzazione del programma COMETT II sia tale che detto gruppo possa fornire la consulenza richiesta per quanto riguarda la partecipazione di industrie ed imprese della Svizzera.

Articolo 10

Le parti contraenti si adoperano al fine di agevolare la libertà di circolazione e di residenza degli studenti e del personale che partecipano, in Svizzera e nella Comunità, ad attività contemplate dal presente accordo.

Articolo 11

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'elaborazione del rapporto annuale sul programma COMETT II, nonché le relazioni intermedie e finali di valutazione, la Svizzera presenta alla Commissione un documento che illustra le misure nazionali da essa prese al riguardo. Una copia del rapporto annuale e delle relazioni intermedie e finali di valutazione sono trasmesse alla Svizzera.

Articolo 12

Per la procedura di applicazione, i contratti, le relazioni ed i rapporti da presentare, e le altre procedure amministrative relative al programma COMETT II, vengono impiegate soltanto le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Articolo 14

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma COMETT II.

2. Il presente accordo può essere rinegoziato o denunciato se la Comunità procede ad una revisione del programma COMETT II. L'esatto contenuto del programma modificato viene comunicato alla Svizzera entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alla propria intenzione di rinegoziare o denunciare il presente accordo. In caso di denuncia, le parti contraenti negoziano le modalità pratiche applicabili agli impegni non ancora completati.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine, essa presenta una domanda motivata all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono richiedere al comitato misto di esaminare tale domanda e, se del caso, di presentare loro raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

Articolo 15

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le procedure in vigore per ciascuna di esse. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Oltre tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la notifica. Se, tuttavia, tale notifica non è avvenuta entro il 31 marzo di un anno, le disposizioni dell'accordo non entrano in vigore prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.


Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.


Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias



Por el Gobierno de la Confederación Suiza
For regeringen for Schweiz
Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
For the Government of the Swiss Confederation
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il Governo della Confederazione svizzera
Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat
Pelo Governo da Confederação Suíça



ALLEGATO I

1. Il programma COMETT II è costituito da una serie di azioni transnazionali destinate a rafforzare e favorire la cooperazione fra università ed imprese nell'ambito europeo in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie in particolare avanzate per rispondere ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica e sociale.

Queste misure sono dirette alle persone in corso di formazione, comprese quelle che hanno terminato la formazione iniziale, e quelle in attività, inclusi gli interlocutori sociali ed i formatori interessati.

2. Nell'ambito del programma COMETT, i vari progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati in funzione del loro carattere di incentivo e di esempio e del contributo che forniscono alla realizzazione degli obiettivi individuati all'articolo 3 della decisione.

La selezione dei progetti nei vari settori terrà conto dell'evoluzione del programma quadro di R&S tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, evitando le ripetizioni. Essa terrà inoltre conto delle esigenze in termini di competenza che si registrano nelle imprese e presso il loro personale altamente qualificato, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché delle aree in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora scarsamente sviluppata...

Sarà data la precedenza alle formazioni orientate verso le nuove competenze, tanto nei settori di punta che nei settori tradizionali interessati dall'applicazione di tali tecnologie nonché in materia di trasferimento e gestione delle tecnologie.

3. I progetti che beneficeranno dell'aiuto comunitario saranno selezionati tra i progetti che:
 - i) si prefiggano di sviluppare — in termini di contenuto, meccanismi o interazioni — un'impostazione nuova non soltanto per le università e per le imprese interessate, ma anche per gli Stati membri e per la Comunità in quanto tale;
 - ii) siano concepiti nell'ottica di consentire un'ampia ed effettiva divulgazione dei risultati, non soltanto negli Stati membri interessati ma anche, più estesamente, nella Comunità;
 - iii) siano esplicitamente intesi a favorire analoghi sviluppi in altre aree della Comunità e a promuovere ulteriormente il loro sviluppo nelle università e imprese interessate.
4. Con il programma COMETT II saranno attuate le seguenti misure:

A. Rete europea

- a) Sviluppo e rafforzamento dei consorzi università-imprese per la formazione (CFUI) nonché potenziamento della rete europea, regionale e settoriale, per promuovere maggiormente la cooperazione transnazionale, più particolarmente per:
 - i) contribuire all'individuazione dei bisogni in materia di formazione tecnologica e al loro soddisfacimento in collegamento con gli organismi competenti in materia;
 - ii) assistere e agevolare lo sviluppo e la gestione di progetti che rientrano in altri aspetti del programma COMETT II;
 - iii) rafforzare la cooperazione e i trasferimenti interregionali tra gli Stati membri nello sviluppo della formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, delle loro applicazioni e del loro trasferimento;
 - iv) sviluppare interazioni sotto forma di reti transnazionali settoriali con progetti che rientrano nei diversi settori del programma nel contesto di uno stesso ambito di formazione.
- b) La Comunità accorderà un sostegno finanziario alle attività a dimensione europea ed al funzionamento dei CFUI. Questo contributo, di carattere forfettario, non supererà il 50% delle spese ammissibili. Questo sostegno, per ogni CFUI, sarà decrescente; le soglie sono fissate rispettivamente a 70 000 ecu, 60 000 ecu e 50 000 ecu per i primi tre anni. In alcuni casi eccezionali debitamente giustificati il contributo della Comunità potrà superare il limite di tre anni.

Tuttavia, le spese supplementari sostenute dalle università, risultanti dall'elaborazione e dall'attuazione di progetti di formazione congiunti, potranno eventualmente essere coperte dalla Comunità sino al 100%.

- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto A nella sua totalità non supereranno il 12 % della dotazione annua complessiva del programma COMETT II, fatte salve, per il presente aspetto o per gli aspetti seguenti, le modifiche che si siano eventualmente rese necessarie nel corso dell'esecuzione del programma.

B. Scambi transnazionali

- a) Aiuti specifici intesi a promuovere, a profitto di tutti gli Stati membri, lo scambio transnazionale con l'attribuzione di borse:
- i) agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 3 e 12 mesi, presso un'impresa di un altro Stato membro. Tra gli altri, un importante criterio di valutazione per la selezione dei progetti presentati sarà l'impegno assunto dall'università d'origine (ai sensi dell'articolo 2) che tale periodo di formazione presso l'impresa possa essere riconosciuto come parte integrante della formazione dello studente, tenendo conto della specificità degli ordinamenti scolastici nazionali e delle loro possibilità in materia;
 - ii) alle persone che hanno terminato la formazione iniziale, siano esse iscritte ad un'università o si trovino nel periodo di transizione che precede l'inizio dell'attività lavorativa, che effettuano un periodo di formazione di durata variabile tra 6 mesi e 2 anni presso un'impresa di un altro Stato membro connessa con la realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell'ambito dell'impresa stessa;
 - iii) al personale delle università e delle imprese distaccato, rispettivamente, presso un'impresa o un'università di un altro Stato membro per rapportare a detta impresa o università le proprie competenze, in tal modo arricchendo le attività di formazione e le pratiche professionali.
- b) Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese dirette e indirette di mobilità dei beneficiari, alle spese di organizzazione e di verifica delle azioni, nonché, se del caso, alle spese di perfezionamento linguistico dei beneficiari. Tale contributo non supererà un massimale di 6 000 ecu nell'arco di 12 mesi per ciascun beneficiario per il sottopunto i), di 25 000 ecu nell'arco di 24 mesi per il sottopunto ii) e di 15 000 ecu nell'arco di 3 mesi per il sottopunto iii).
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto B nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

C. Progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie in particolare avanzate e di formazione «multimedia» a distanza

- a) Sostegno a corsi intensivi di breve durata di formazione alle tecnologie avanzate a dimensione europea per la rapida divulgazione — tramite le università e al loro interno, nonché all'interno delle imprese, e tramite esse — dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel campo delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni e per promuovere, in particolare presso le piccole e medie imprese, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche ai settori in cui queste ultime non sono ancora state applicate.
- b) Aiuti alla progettazione, messa a punto e sperimentazione a livello europeo di progetti congiunti di formazione alle tecnologie avanzate avviati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate di almeno due diversi Stati membri della Comunità nei settori relativi alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni.
- c) Sostegno a dispositivi multilaterali di formazione alle tecnologie avanzate instaurati in comune da imprese diverse in collegamento con le università interessate, volti ad attuare sistemi di formazione a distanza facenti appello alle nuove tecnologie della formazione e/o che si traducano in prodotti di formazioni trasferibili.
- d) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- e) Nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito delle azioni di cui alle lettere da a) a d), la Comunità rivolgerà particolare attenzione ai progetti che:
- i) vertano su tecnologie e applicazione di queste ultime che possano incidere significativamente sullo sviluppo industriale della Comunità;
 - ii) promuovano la partecipazione delle piccole e medie imprese e rispondano alle loro esigenze;
 - iii) siano orientati alla formazione di personale che assicuri lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese, compresi i formatori;

- iv) associno, nella loro realizzazione, partner universitari e industriali delle regioni meno sviluppate della Comunità;
 - v) offrano una partecipazione attiva e un sostegno finanziario delle imprese nel progetto presentato;
 - vi) propongano mezzi efficaci per utilizzare e divulgare nella Comunità i risultati conseguiti.
- f) Il contributo finanziario della Comunità sarà pari al 50 % delle spese complessive sostenute nell'ambito delle iniziative precedentemente descritte alle lettere da a) a d). Di norma, tale contributo non potrà superare 30 000 ecu per corso, per le azioni che rientrano in a), e 500 000 ecu per progetto e nell'arco di tutto il progetto, per le azioni che rientrano in b) e c).

Tuttavia, le spese supplementari delle università, connesse alla preparazione e all'avvio di progetti congiunti di formazione permanente alle tecnologie avanzate e di formazione «multimedia» a distanza, potranno eventualmente essere finanziate dalla Comunità fino al 100 %.

- g) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto C nella sua totalità non supereranno il 40 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

D. Misure complementari di promozione e di accompagnamento

- a) Queste misure contemplano:
- i) un sostegno alle azioni preparatorie, in particolare per le regioni meno sviluppate, anche sotto forma di visite e di incontri, aventi come obiettivo potenziale l'elaborazione di progetti transnazionali o l'estensione ad altri partner di progetti esistenti;
 - ii) uno scambio strutturato di informazioni e di esperienze, in particolare con un sostegno finanziario ai centri d'informazione COMETT creati in ogni Stato membro per promuovere le azioni di scambi comunitari, di divulgazione e d'animazione del programma;
 - ii) *bis*. l'istituzione di una banca di dati sui progetti del programma COMETT e sulle iniziative analoghe avviate negli Stati membri;
 - ii) *ter*. l'instaurazione di un sistema postale elettronico tra i progetti e i partner del programma;
 - ii) *quater*. un programma di manifestazioni (conferenze, colloqui, esposizioni, ecc.) relativo a COMETT II;
 - iii) un'analisi e una verifica dei bisogni dell'industria a livello comunitario in termini di competenze e delle conseguenti formazioni di fronte alle nuove tecnologie ed alle loro applicazioni, in particolare utilizzando, nel quadro di COMETT II, i lavori svolti altrove;
 - iv) una migliore comprensione reciproca degli ostacoli che frenano lo sviluppo della collaborazione transnazionale tra le università e gli istituti di insegnamento superiore e le imprese nel campo della formazione per rafforzare tale collaborazione;
 - v) la valutazione continua di COMETT II parallela alla sua attuazione e il sostegno tecnico e logistico alla realizzazione del programma.
- b) Il contributo finanziario della Comunità per queste misure collaterali potrà raggiungere il 100 % delle spese reali sostenute nell'ambito di queste iniziative.
- c) Le attività da avviare nell'ambito dell'aspetto D nella sua totalità non supereranno l'8 % della dotazione complessiva del programma COMETT II.

ALLEGATO II

SCHEMA FINANZIARIA

Articolo 1

Il finanziamento ritenuto necessario — al netto di eventuali contributi dei paesi dell'EFTA — per realizzare il programma COMETT II all'interno della Comunità e fissato nella decisione COMETT del 16 dicembre 1988, ammonta a 200 milioni di ecu per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Le risorse stanziare per il programma COMETT II sono conformi alle previsioni finanziarie della Comunità ed ai relativi sviluppi. Gli stanziamenti effettivamente disponibili vengono decisi di anno in anno nel corso della procedura comunitaria di bilancio.

Articolo 3

Anteriormente all'inizio di ciascun anno, la Commissione informa la Svizzera dell'importo destinato per l'anno in questione al programma COMETT II. La Commissione comunica alla Svizzera le eventuali modifiche di tale importo intervenute nel corso dell'anno.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 1

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile in particolare alla gestione degli stanziamenti.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno o ad ogni modifica del programma COMETT II tale da comportare un aumento dell'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo della Svizzera ai costi sostenuti in applicazione dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ecu e viene versato in ecu su un conto bancario della Commissione.

La Svizzera contribuisce ai costi annui sostenuti in applicazione dell'accordo in base alla richiesta di fondi ed entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione di tale richiesta. In caso di ritardato versamento del contributo, la Svizzera versa gli interessi sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde a quello applicato dal FECOM, per il mese corrispondente, alle proprie operazioni in ecu ⁽¹⁾, aumentato di 1,5 punti percentuale.

(1) Il tasso viene pubblicato ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.